

REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2001

che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di Macedonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Repubblica popolare cinese, Ucraina e Repubblica araba d'Egitto).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

(5) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽⁷⁾ relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

considerando quanto segue:

(1) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽³⁾ relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(6) Il 22 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato una decisione ⁽⁸⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

(2) Con decisione del 9 novembre 2000 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha stabilito l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1º gennaio 2002.

(7) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽⁹⁾ relativa alla firma di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(3) Il 23 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽⁵⁾ relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(8) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽¹⁰⁾ relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

(4) Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione ⁽⁶⁾ relativa alla conclusione di accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi (Repubblica di Bielorussia, Regno del Nepal, ex Repubblica iugoslava

(9) I protocolli tessili degli accordi europei con la Lettonia e la Lituania sono scaduti.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 190 del 27.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 25 del 26.1.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 80 del 20.3.2001, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 22.3.2001, pag. 1.